

**Ricorso della Confédération Nationale du Crédit Mutuel
contro la Commissione delle Comunità europee, proposto
il 28 marzo 2002**

(Causa T-93/02)

(2002/C 131/43)

(Lingua processuale: il francese)

Il 28 marzo 2002 la Confédération Nationale du Crédit Mutuel, con sede in Parigi, rappresentata dall'avv. Alexandre Carnelutti, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare nella sua integralità la decisione della Commissione 15 gennaio 2002, riguardante l'aiuto di Stato messo in atto dalla Repubblica francese a favore del Crédit Mutuel;
- annullare, in subordine, l'art. 2 di questa, in quanto ordina il recupero dell'aiuto identificato;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il «libretto blu» è un prodotto di risparmio defiscalizzato, destinato al grosso pubblico, il cui beneficio fiscale va direttamente al consumatore. La ricorrente si è vista concedere dal 1975 in esclusiva la distribuzione di tale libretto di risparmio da parte delle autorità francesi. Con la decisione impugnata la Commissione ha ritenuto che la ricorrente sia stata compensata in eccesso da parte dello Stato francese dei costi di gestione del «libretto blu», cosa che risulta incompatibile con le norme del Trattato CE relative agli aiuti di Stato.

La ricorrente fa valere che la Commissione ha violato l'art. 87, n. 1, del Trattato CE, ritenendo che sussistesse aiuto. La Commissione avrebbe applicato un metodo globale ingiustificato e ingiustificabile nel caso di specie, ed avrebbe fatto un'errata identificazione di risorse di Stato. Inoltre, essa avrebbe commesso errori manifesti di valutazione rifiutando di prendere in considerazione i costi dedotti debitamente individuati e confermando la tesi del proprio consulente.

In subordine, la ricorrente assume che, anche ammettendo che vi sia aiuto, questo potrebbe qualificarsi solo come un aiuto esistente, ai sensi dell'art. 15, n. 3, del regolamento n. 659/1999⁽¹⁾.

Le competenze della Commissione per ordinare il recupero dell'aiuto si sarebbero prescritte dal 1985 ai sensi dell'art. 15 del suddetto regolamento e la Commissione avrebbe violato il principio generale di diritto comunitario che le impone di adottare una decisione entro un termine ragionevole. Inoltre, la decisione impugnata non conterrebbe alcuna dimostrazione dell'esistenza di un aiuto al momento della creazione del «libretto blu», condizione logica e giuridica obbligatoria per poter definire nuovo un aiuto.

Infine, la ricorrente fa valere che la Commissione ha violato l'art. 14 del regolamento n. 659/1999, l'art. 253 del Trattato CE nonché i principi di buona amministrazione, d'imparzialità e di lealtà.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'art. [88] del Trattato CE (GU L 83, pag. 1).

**Ricorso del sig. Hugh Mc Bryan contro la Commissione
delle Comunità europee, proposto il 29 marzo 2002**

(Causa T-96/02)

(2002/C 131/44)

(Lingua processuale: il francese)

Il 29 marzo 2002 il sig. Hugh Mc Bryan, residente in Bruxelles, con l'avv. Jean-Noël Louis, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione che accerta il calcolo per l'abbuono delle spettanze di pensione da lui maturate antecedentemente alla sua entrata in servizio e trasferite al regime pensionistico comunitario ai sensi dell'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso il ricorrente deduce la violazione dell'obbligo di motivazione, nonché la violazione dell'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto e delle sue disposizioni generali di esecuzione, nonché la violazione del principio della parità di trattamento. Secondo il ricorrente, il calcolo avrebbe dovuto esser fatto sulla base della sua situazione al momento della sua entrata in servizio presso le Comunità come agente temporaneo e non in base alla sua situazione al momento della sua nomina in ruolo come dipendente, nove anni più tardi.

Ricorso del sig. Prodromos Mavridis contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 2 aprile 2002

(Causa T-97/02)

(2002/C 131/45)

(Lingua processuale: il francese)

Il 2 aprile 2002 il sig. Prodromos Mavridis, residente a Bruxelles, rappresentato dall'avv.to Jean-Noël Louis, con domicilio eletto a Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione di non promuovere il ricorrente al grado A 5 per l'esercizio di promozione 2001;

- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente richiama una violazione dell'art. 45, dello Statuto, nonché una violazione del principio di parità di trattamento e di vocazione alla carriera. Secondo il ricorrente, non sono stati presi in considerazione tutti i suoi meriti nell'esercizio di promozione 2001.

Ricorso della Bollore S.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'11 aprile 2002

(Causa T-109/02)

(2002/C 131/46)

(Lingua processuale: il francese)

L'11 aprile 2002 la Bollore S.A., con sede a Puteaux (Francia), rappresentata dagli avv.ti Robert Saint-Esteben e Hugues Calvet, con domicilio eletto a Lussemburgo, ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare, in via principale, gli artt. 1, 2 e 3, della decisione della Commissione 20 dicembre 2001, recante il numero di riferimento «COMP/E-1/36212 — Carta autocopiante», relativa a un procedimento d'applicazione dell'art. 81, del Trattato CE e dell'art. 53, dell'accordo SEE, nella parte che riguarda la Bollore;
- in subordine, ridurre considerevolmente l'importo della multa inflitta alla Bollore dall'art. 3 di tale decisione;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la società ricorrente impugna la decisione della Commissione che l'accusa di aver preso parte a un'intesa contraria agli art. 81, n. 1, del Trattato CE e 53, n. 1, dell'accordo SEE.